SCHEDA 10 – GLI ACQUISTI DI BENI PRESSO OPERATORI SAMMARINESI CHE UTILIZZANO IL PROPRIO RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA

Republic of San Marino
Official Business Gate

CAMERA DI COMMERCIO
AZIENDA SVILUPPO ECONOMICO
SAN MARINO

Domanda I
I beni importati (1) in Italia dall'operatore sammarinese sono già stati venduti

Si i beni sono già stati venduti

Domanda II
L'operatore sammarinese intende avvalersi del proprio rappresentante fiscale per effettuare la vendita?

- **Si** → **L'OPERATORE SAMMARINESE DEVE IMPORTARE I BENI TRAMITE IL PROPRIO RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA, SUCCESSIVAMENTE QUEST'ULITMO PROVVEDERÀ ALLA VENDITA CHE È UNA CESSIONE INTERNA(2) (3)**
- **No** → **L'OPERATORE SAMMARINESE EFFETTUA UNA VENDITA DIRETTA SECONDO QUANTO STABILITO NEL TRATTATO DI INTERSCAMBIO ITALIA – SAN MARINO**

No i beni non sono ancora stati venduti

Domanda II
Nel DDT è stata indicata una causale di trasferimento temporaneo dei beni (4) e ne è stata presa nota nel registro di cui all'art 39 del DPR n. 633 del 1972 da parte di chi detiene temporaneamente i beni?

- **Si** → **IL TRASFERIMENTO NON COSTITUISCE UNA IMPORTAZIONE**
- **No** → **IL TRASFERIMENTO COSTITUISCE UNA IMPORTAZIONE. L'OPERATORE SAMMARINESE DEVE NOMINARE UN PROPRIO RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA. (1)**

NOTE OPERATIVE

Republic of San Marino
Official Business Gate

CAMERA DI COMMERCIO
AZIENDA SVILUPPO ECONOMICO
SAN MARINO

1) **IMPORTAZIONE** – AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5 DEL DM 21 GIUGNO 2021 L'IMPORTAZIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA ALLA DATA DI PARTENZA DEI BENI DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO MENTRE NON RILEVA IN ALCUN MODO IL PASSAGGIO DELLA LINEA DOGANALE CHE SEPARA I DUE PAESI

2) **DIFFERIMENTO DELL'OPERAZIONE DI VENDITA** – SE GLI EFFETTI TRASLATIVI O COSTITUTIVI SI PRODUCONO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE, LE OPERAZIONI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL MOMENTO IN CUI SI PRODUCONO TALI EFFETTI E, COMUNQUE, DOPO IL DECORSO DI UN ANNO DALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE

3) **SUCCESSIVA CESSIONE DA RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA** – IL RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA INTERVERRÀ SOLTANTO SE IL CLIENTE È UN PRIVATO O UN SOGGETTO AD ESSO ASSIMILATO, IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 17 DEL D.P.R. 633 DEL 1972, DIVERSAMENTE SE L'ACQUIRENTE È UN OPERATORE ECONOMICO STABILITO IN ITALIA, SARÀ QUEST'ULTIMO AD ASSOLVERE L'IMPOSTA MEDIANTE IL MECCANISMO DELL'INVERSIONE CONTABILE COME INDICATO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 17 DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972.

4) **TRASFERIMENTO DI BENI A TITOLO TEMPORANEO** – SI TRATTA DEI CASI IN CUI IL TRASPORTO DEI BENI IN ITALIA È REALIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI PERIZIE O DI OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO O DI MANIPOLAZIONI USUALI INTESE A GARANTIRNE LA CONSERVAZIONE, OPPURE A MIGLIORARNE LA PRESENTAZIONE O LA QUALITÀ COMMERCIALE O A PREPARARNE LA DISTRIBUZIONE O LA RIVENDITA, QUANDO I BENI SONO SUCCESSIVAMENTE TRASPORTATI O SPEDITI AL COMMITTENTE, NONCHÉ PER L'INTRODUZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO DI BENI TEMPORANEAMENTE UTILIZZATI PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI.

N.B. UTILIZZO DEL RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA PER LE ESPORTAZIONI VERSO PAESI UE – L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CON LA RISOLUZIONE N. 123 DEL 6 MAGGIO 2009 HA RICONOSCIUTO CORRETTE LE CESSIONI DI OPERATORI SAMMARINESI IN FAVORE DI OPERATORI DI PAESI UE DIVERSI DALL'ITALIA ALL'IMPRESCINDIBILE CONDIZIONE IN CUI IL TRASFERIMENTO FINO AL PAESE UE DI DESTINAZIONE PREVEDA CHE SIA L'ITALIA IL LUOGO DI PARTENZA DELLE MERCI. IL RAPPRESENTANTE FISCALE DELL'OPERATORE SAMMARINESE RICEVE DUNQUE I BENI – ANCHE CON CONSEGNA DEGLI STESSI AL CONFINE ITALO SAMMARINESE – E LI SPEDISCE IN ALTRO PAESE UE.
A QUESTE CONDIZIONI IL RAPPRESENTANTE FISCALE REALIZZA DIFATTI UNA IMPORTAZIONE DA SAN MARINO E UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA.